



REPUBBLICA ITALIANA

217/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **58629** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sebastiano Caruso

(c.f. CRSSST60L27E463R, pec: [avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.](mailto:avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it)

[gov.it](mailto:avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it)), Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec:

[avv.lidia.carcavallo@postacert.inps. gov.it](mailto:avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)), Antonella Patteri (c.f.

PTTNNL60E49D665K, pec: [avv.antonella.patteri@postacert.inps.](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)

[gov.it](mailto:avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it)), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B67D883T - pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501 pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di riassunzione;

contro

omissis (c.f. *omissis*) e *omissis* (c.f. *omissis*), residenti in *omissis* (*omissis*), alla via *omissis* n. *omissis*, in qualità di eredi di *omissis* (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) in data *omissis* e deceduto in data *omissis*, non costituite;

avverso

la sentenza n. 443/2020 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in data 6 ottobre 2020;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 19 settembre 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps appellante.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 443/2020, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio accoglieva il ricorso proposto da *omissis*, già maresciallo aiutante, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, titolare di pensione diretta a decorrere dal mese di dicembre 2018, riconoscendogli il diritto al ricalcolo, alla riliquidazione ed al pagamento del trattamento pensionistico con attribuzione dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 del

d.P.R. n. 1092/1973, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in luogo dell'aliquota, meno favorevole, riconosciutagli dall'ente previdenziale.

Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame l'Inps rappresentando che *omissis*, collocato in pensione con una anzianità complessiva superiore ai 20 anni, risultava titolare di trattamento pensionistico liquidato con il sistema di calcolo cd. "misto", con una anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, inferiore ai 18 anni (precisamente 17 anni e 13 giorni).

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'Istituto previdenziale lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995 sostenendo che il menzionato art. 54 troverebbe esclusiva applicazione nell'ipotesi in cui l'interessato fosse cessato dal servizio permanente con una anzianità compresa fra i 15 ed i 20 anni; tale assetto risulterebbe aderente al dato letterale e coerente con la natura speciale della disposizione che, attribuendo un beneficio ad una limitata categoria di soggetti (quelli cessati con un'anzianità compresa fra i 15 e 20 anni), non sarebbe applicabile oltre i casi espressamente previsti, ovvero a coloro che sono stati collocati in pensione con anzianità complessiva più elevata di 20 anni.

Secondo l'Inps appellante, tale interpretazione troverebbe conferma anche nella sentenza n.1/2021/QM delle Sezioni Riunite chiamate a pronunciarsi proprio in merito all'ambito di applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, l'appellante aggiungeva che l'unica domanda azionata atteneva all'applicazione dell'aliquota del 44%, non risultando proposta alcuna richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di uno specifico coefficiente.

In conclusione, l'Inps chiedeva l'accoglimento dell'atto di gravame e l'annullamento della sentenza impugnata.

Con ordinanza a verbale del 23 febbraio 2023, il Presidente, rilevato che il decreto di fissazione d'udienza non risultava notificato nei termini di legge da parte appellante e constatata l'assenza di parte appellata, disponeva il rinvio della discussione del giudizio all'udienza dell'11 maggio 2023.

Con decreto del Presidente del 10 maggio 2023, la discussione del presente giudizio veniva rinviata d'ufficio all'udienza dell'8 giugno 2023.

All'udienza dell'8 giugno 2023, il difensore della parte appellata comunicava l'avvenuto decesso, in data 6 maggio 2021, di *omissis*, depositando il relativo certificato di morte rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di Roma in data 7 maggio 2021.

Conseguentemente, questa Sezione, con ordinanza n. 6/2023 depositata in data 13 giugno 2023, dichiarava l'interruzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 108, comma 3, c.g.c.

Con ricorso in riassunzione, notificato alle odierne parti appellate, nella asserita qualità di eredi di *omissis*, l'Istituto previdenziale ha riproposto nei loro confronti tutte le domande, richieste ed eccezioni già formulate in sede di impugnazione, concludendo per

l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento della sentenza di *prime cure*.

All'esito dell'udienza dell'8 febbraio 2024, con ordinanza n. 6/2024 depositata il data 14 febbraio 2024, rilevato che dalla notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza non risultava osservato il termine di 90 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 88, comma 3, c.g.c. e che, in ogni caso, non emergeva la prova della qualità di chiamate alla successione delle odierne parti appellate, si richiedeva all'Inps di procedere al rinnovo della notifica ed al deposito di documentazione atta a comprovare la predetta qualità di chiamate alla successione delle appellate.

In data 1° marzo 2024, l'Istituto previdenziale provvedeva al deposito di copia della dichiarazione di successione telematica dalla quale emerge la devoluzione per legge dell'eredità di *omissis* alle odierne appellate.

Successivamente, in data 11 marzo 2024, l'Inps provvedeva al deposito di copia del ricorso in riassunzione, ritualmente notificato alle parti appellate in data 6 marzo 2024, unitamente all'ordinanza di questa Sezione n. 6/2024.

All'udienza del 19 settembre 2024, l'Inps ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio, rilevata la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione e dell'ordinanza n. 6/2024 di questa Sezione,

dichiara la contumacia delle parti appellate.

La vicenda in esame riguarda un pensionato, già maresciallo aiutante luogotenente dall'Arma dei Carabinieri deceduto in data 6 maggio 2021 e che, al 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità di servizio di 17 anni e 13 giorni.

Deve, preliminarmente, rilevarsi l'ammissibilità dell'atto di appello, alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Sempre, in via preliminare, va rilevato che l'Istituto previdenziale ha adeguatamente comprovato la qualità di eredi delle parti appellate con documentazione depositata in data 1° marzo 2024, in ottemperanza all'ordinanza Presidenziale n. 6/2024.

Nel merito, il Collegio osserva che, in materia, è dapprima intervenuta la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM e che ha approfondito il quadro normativo dettato dalla legge n. 335/1995 con la quale sono stati definiti tre sistemi di calcolo

per le pensioni dei dipendenti pubblici e precisamente: a) per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1996, la pensione deve essere calcolata interamente con il nuovo metodo “contributivo”; b) per i dipendenti pubblici che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato 18 anni di anzianità, è mantenuto il sistema di calcolo interamente retributivo, di cui al d.P.R. n. 1092/1973; c) per i dipendenti pubblici che, invece, al 31 dicembre 1995, avevano maturato meno di 18 anni di anzianità, è previsto il c.d. “sistema “misto”, per effetto del quale le anzianità, a partire dal 1996 e sino alla cessazione del servizio, devono essere calcolate con metodo contributivo, mentre, per le anzianità di servizio maturate sino al 1995, la pensione va calcolata con il previgente sistema retributivo di cui al citato d.P.R. n. 1092/1973.

Tuttavia, la normativa positiva non specifica in termini esaustivi quale aliquota di rendimento applicare al personale militare, per la quota di pensione sino a 18 anni nel c.d. “sistema misto”.

Le Sezioni Riunite hanno risposto al quesito sulla quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, in favore dei militari cessati dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, precisando che tale quota non deve essere calcolata invariabilmente con l'aliquota pari al 44% della base pensionabile di cui all'art. 54 e stabilendo che essa deve essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni

anno utile. Più in particolare, sul presupposto che l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare costituisca un beneficio per tale categoria di dipendenti pubblici e che la quota del 44%, ivi prevista, non possa essere commisurata ad anzianità superiori ai 18 anni al 31 dicembre 1995, in quanto per questi ultimi dipendenti si applica il calcolo retributivo, le SS.RR. hanno ritenuto non potersi avere una aliquota unitaria indistinta per tutto il personale avente tra i 15 e i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, poiché il citato art. 54, derogando al principio per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento e non invocabile per la determinazione della quota retributiva, di cui all'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio.

Le Sezioni Riunte sono giunte, quindi, alla conclusione di circoscrivere l'efficacia del predetto art. 54 con un'applicazione dell'aliquota del 44% non in forma generalizzata, ma soltanto a coloro che, come *omissis*, pur lasciando il servizio con oltre 20 anni complessivi, vantavano, al 31 dicembre 1995, un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni. Per quanto attiene all'aliquota per le anzianità tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995, le SS.RR. hanno ritenuto, quindi, di non poter applicare l'aliquota del 44% rapportandola ai 20 anni, ma di commisurarla ai 18 anni, quale limite massimo per il calcolo della quota retributiva della pensione, per cui la percentuale deve essere individuata nel 2,44% (pari al 44% diviso 18) per ogni anno di servizio

tra 15 e 18.

Con la successiva decisione n. 12/2021/QM, le Sezioni Riunite sono intervenute per ricomporre il quadro ricostruttivo anche in favore dei militari che potevano vantare meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1995, enunciando il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*. Al riguardo, la citata sentenza ha chiarito che la precedente pronuncia rispondeva negli esatti termini posti dai quesiti, affermando che: *“sotto i 15 anni non si applica l'aliquota del 44%, cosa, in verità, ben diversa dal riferimento all'aliquota di valorizzazione annua fissata nel 2,44%”* e che la disciplina del d.P.R. n. 1092/1973 e del relativo comma 1 dell'art. 54 non può che essere letta se non alla luce della peculiarità che scaturisce dall'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia; la normativa del 1973, prevedeva solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità (che era, all'epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari, mentre ora l'art. 54 deve essere letto alla luce delle modifiche successivamente intervenute. E ciò ad ulteriore conferma dell'unitarietà del regime che deve essere applicato a tutti i militari i

cui trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, al di là dell'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1995.

Ne consegue, pertanto, che la regola di giudizio si sostanzia nell'individuazione dell'aliquota annua - evidentemente unica, tenendo conto anche delle relative modalità di calcolo - da applicare senza distinzione alcuna all'interno dell'intervallo di tempo considerato dal legislatore nell'ambito del sistema cd. "misto".

Inoltre, ad avviso del Collegio, non appare ravvisabile, contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto appellante, la violazione del divieto di "*nova*" in appello per non contenere la domanda introduttiva alcuna richiesta di applicazione di uno specifico coefficiente di rendimento annuale.

Deve, infatti, rilevarsi che l'originario ricorso risulta chiaramente finalizzato alla riliquidazione del trattamento pensionistico nel cui ambito si colloca anche il richiamo alla successiva giurisprudenza dell'Organo di nomofilachia.

Conclusivamente, condividendo e facendo propri i principi di diritto enunciati nelle sentenze delle SS.RR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di accogliere parzialmente l'appello dell'Inps, confermando l'impugnata sentenza nei limiti dell'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile al 31 dicembre 1995, con i relativi arretrati maggiorati di accessori come per legge, con conseguente liquidazione degli importi spettanti alle eredi, odierne parti appellate, *omissis* e *omissis*, stante il decesso di *omissis* avvenuto in data 6 maggio 2021.

Le spese di difesa possono essere compensate, alla luce del sopravvenuto intervento nomofilattico delle SSRR con le su richiamate pronunce n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, iscritto al n. **58629** del ruolo generale, con applicazione del coefficiente del 2,44%, in riferimento al numero di anni di anzianità di servizio maturati al 31 dicembre 1995 da *omissis*, deceduto in data in data 6 maggio 2021, con conseguente liquidazione degli importi spettanti alle eredi, odierne parti appellate, *omissis* e *omissis*.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi

